

CASSA "CIMI"

(ART. 47 del CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - DA VALERE PER IL PERIODO 1/1/2008 - 31/12/2011)

In applicazione agli articoli 57 e 58 del CCNL 6 luglio 2006 e degli articoli 49, 50, 51 e 52 del presente CPL, allo scopo di garantire agli operai agricoli e florovivaisti le indennità integrative a quelle di legge per la copertura totale del salario tabellare di competenza, in caso di assenza per malattia, infortunio e maternità e a titolo di assistenza contrattuale provinciale, le parti concordano di istituire:

- un contributo contrattuale da destinare al Fondo provinciale denominato Associazione Cassa Integrazione Malattia e Infortuni operai agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova, in breve "CIMI" con sede in Mantova Via Principe Amedeo, 27;

Quantità dei contributi, modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione delle prestazioni, nonché quelle di funzionamento della Cassa sono stabiliti da apposito accordo intersindacale.

Detti contributi, saranno versati interamente dai Datori di lavoro, i quali, faranno luogo a rivalsa, nei confronti dei lavoratori, della quota loro spettante, esposta nelle tabelle salariali, le quali, dovranno contemplare, tra le altre trattenute a carico del lavoratore, anche quella operata, a titolo della presente norma.

I contributi sono attualmente riscossi dall'INPS di Mantova con il quale è stata stipulata apposita convenzione e saranno incassati dalla Cassa CIMI.

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO → Le Trattenute CIMI-CAC sono pari al **2,80% complessivo, di cui:**

- La percentuale di trattenuta **a carico del Lavoratore Dipendente** è fissata nella misura del **1,35%** da calcolarsi sul Salario calcolato ai Fini Previdenziali

(per chi applicasse il Contratto di Lavoro di Mantova, tale percentuale è compresa nel valore complessivo del 10,39% alla voce "Trattenute Previdenziali e Assistenziali", esposte nella "Tabella Salariale Mensile della Provincia di Mantova" in vigore dal 1° luglio 2008);

- La percentuale di trattenuta **a carico del Datore di Lavoro** è fissata nella misura del **1,45%**.

OPERAI A TEMPO DETERMINATO → Le Trattenute CIMI-CAC sono pari al **2,80% complessivo, di cui:**

- La percentuale di trattenuta **a carico del Lavoratore Dipendente** è fissata nella misura del **1,35%** da calcolarsi sul salario lordo mensile

(per chi applicasse il Contratto di Lavoro di Mantova, tale percentuale è compresa nel valore complessivo del 10,39% alla voce "Trattenute", esposte nella "Tabella Salariale Mensile della Provincia di Mantova" in vigore dal 1° luglio 2008);

- La percentuale di trattenuta **a carico del Datore di Lavoro** è fissata nella misura del **1,45%**.

Tutti i datori di lavoro, sono tenuti ad effettuare tali trattenute, nei confronti dei loro dipendenti e provvedere al loro versamento.

Detta norma è inderogabile e dovrà essere applicata anche dai datori di lavoro che, eventualmente, applichino ai loro dipendenti trattamenti di miglior favore, o tariffe diverse da quelle sindacali.

I datori di lavoro morosi o comunque inadempienti nei confronti del versamento dei contributi, rimarranno debitori verso la CIMI degli importi non versati e relativi interessi, anche nel caso che abbiano risarcito il danno provocato ai loro dipendenti per effetto delle inadempienze.

Eventuali accordi individuali, ancorché di miglior favore, non potranno sostituire l'assistenza istituita dalle organizzazioni sindacali con il contratto collettivo di lavoro.